

**Tribunale di Napoli**  
**2 SEZIONE CIVILE**

Il Giudice  
sciogliendo la riserva;

esaminati gli atti;

premesso che, a norma dell'art. 702 ter c.p.c., "se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II"; evidenziato che, nella specie, i ricorrenti, nella dedotta qualità di coeredi del *de cuius*, hanno domandato la condanna della banca convenuta al pagamento della quota, ad essi spettante, delle somme depositate dal *de cuius* presso BANCA S.P.A., filiale di OMISSIS via OMISSIS;

osservato che la banca, pur non negando l'esistenza del rapporto di conto corrente e dossier titoli già intestato al DE CUIUS, ha, per un verso, dedotto che l'ammontare del saldo sarebbe inferiore a quello esposto in ricorso e, dall'altro, di non poter procedere allo svincolo *pro quota* degli importi, difettando la prova della qualità di coeredi, in capo ai ricorrenti, nonché del numero di coloro che effettivamente debbono concorrere alla ripartizione della massa;

rilevato che la documentazione offerta dai ricorrenti non consenta, allo stato, di superare i rilievi sollevati dalla difesa della banca in quanto: il numero dei coeredi e la conseguente ripartizione dell'asse (nella specie del saldo attivo giacente sul conto) sono attestati da documenti (atti di notorietà redatto da Notaio) che non provengono da tutti i chiamati all'eredità, ma da uno solo di essi (l'odierno ricorrente, COEREDE); le dichiarazioni (peraltro sottoscritte da 51 chiamati all'eredità su di un totale di 53), con le quali gli stessi acconsentivano alla liquidazione *pro quota* del credito da parte della banca, integrano, sul piano processuale, scritti provenienti da terzi, formati al di fuori del processo. Come noto, al riguardo vale il principio secondo cui le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. n. 23788/14).

Nella specie, le dichiarazioni prodotte, siccome non autenticate nelle relative sottoscrizioni, non possono allo stato ritenersi certe nella relativa provenienza.

Né varrebbe invocare l'avvenuto pagamento, *pro quota*, dell'imposta di successione, da parte dei detti chiamati all'eredità, trattandosi di condotta che, per pacifica giurisprudenza, non comporta accettazione tacita dell'eredità, al pari della denuncia di successione (cfr. Cass. Civ. n. 22017/16).

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Massimiliano Sacchi, del 23 ottobre 2017*

Allo stato quindi si impone il passaggio al rito ordinario, apparendo ineludibile l'integrazione del contraddittorio verso gli altri coeredi; rilevato invero che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.

Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito;

ritenuto che, quindi, nella specie, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati all'eredità sorga in ragione: della carenza di evidenze documentali che provino, in maniera inequivoca, il numero dei coeredi e, di conseguenza, l'ammontare delle quote di ciascuno; del legittimo interesse della banca di evitare un pagamento che, ove in ipotesi eseguito sulla base di un'errata ripartizione dell'attivo, possa esporla al rischio di pretese risarcitorie da parte di qualcuno dei chiamati;

ritenuto che, di conseguenza, vada disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., nella quale verrà ordinata la detta integrazione del contraddittorio, a cura dei ricorrenti e nei confronti di tutti gli altri coeredi;

P.Q.M.

Visto l'art. 702 ter c.p.c., dispone il passaggio al rito ordinario; rinvia la causa, per la celebrazione dell'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c., all'udienza del 5.12.2017, ore 09.00.

Si comunichi alle parti.

Napoli, 23/10/2017.

Il Giudice  
(dott. Massimiliano Sacchi)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*